



# Documentazione

Data: 09.10.2013

Embargo: fino all'inizio della conferenza stampa

---

## Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE

### L'Accordo sulla fiscalità del risparmio del 2004

Per impedire che i contribuenti degli Stati dell'UE eludano la direttiva UE sulla fiscalità del risparmio mediante investimenti su piazze finanziarie al di fuori dell'Unione europea, l'UE ha concluso un Accordo sulla fiscalità del risparmio con la Svizzera, il Liechtenstein, Andorra, San Marino, il Principato di Monaco e determinati territori dipendenti o associati agli Stati membri. In linea di principio tutti questi Accordi si basano sul sistema della direttiva UE sulla fiscalità del risparmio. L'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE è entrato in vigore il 1° luglio 2005.

L'Accordo sulla fiscalità del risparmio è incentrato su misure a garanzia dell'imposta che riguardano i pagamenti transfrontalieri di interessi. L'Accordo prevede una ritenuta d'imposta del 35 per cento sui pagamenti di interessi che sono effettuati da un agente pagatore in Svizzera – solitamente una banca – a una persona fisica avente il proprio domicilio fiscale in uno Stato membro dell'UE. Anziché una ritenuta d'imposta, le persone interessate possono autorizzare l'agente pagatore a comunicare alle loro autorità fiscali i redditi in forma di pagamenti di interessi. Il 75 per cento del prodotto della ritenuta d'imposta viene versato ai singoli Stati membri dell'UE e il 25 per cento rimane alla Svizzera a titolo di indennità spese. Il 10 per cento dell'importo che rimane in Svizzera viene ripartito tra i Cantoni.

Inoltre, l'Accordo sulla fiscalità del risparmio contiene una clausola sull'assistenza amministrativa secondo la quale la Svizzera e gli Stati membri dell'UE si scambiano informazioni su attività che riguardano i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi rientranti nell'Accordo, che secondo le disposizioni giuridiche dallo Stato interpellato adempiano la fattispecie della truffa in materia di tasse o costituiscano un delitto analogo.

Con la conclusione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, l'UE ha esplicitamente riconosciuto che le misure concordate (ritenuta d'imposta con la possibilità di notifica volontaria) sono equivalenti a quelle della direttiva UE sulla fiscalità del risparmio (essenzialmente uno scambio automatico di informazioni, comunque una regolamentazione transitoria con possibilità di ritenuta d'imposta per l'Austria, il Lussemburgo e originariamente anche il Belgio).

## **La revisione della direttiva UE sulla fiscalità del risparmio**

L'UE sta effettuando una revisione della direttiva sulla fiscalità del risparmio per chiudere le scappatoie fiscali. Da un lato, si tratta di estendere il concetto di interessi ad altri strumenti finanziari come i prodotti strutturati a capitale protetto, determinati contratti di assicurazione sulla vita e investimenti collettivi di capitale che finora non erano considerati. D'altro lato, bisogna impedire l'elusione dell'applicazione della direttiva attraverso società e strutture interposte, ad esempio i trust. Il testo della direttiva riveduta è oggetto di discussioni dal 2009, ma non è ancora stato approvato. Il Lussemburgo e l'Austria intendono approvare la direttiva riveduta solo quando saranno noti i risultati dei negoziati con gli Stati terzi ed è garantito un level playing field.

### **Il mandato della Commissione europea per negoziati con Stati terzi**

Il 14 maggio 2013 il Consiglio per l'economia e le finanze (Consiglio dell'Ecofin) ha approvato un mandato all'attenzione della Commissione europea per avviare negoziati con la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, il Principato di Monaco e San Marino al fine di adeguare l'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Il contenuto del mandato può essere riassunto essenzialmente come segue:

- l'obiettivo del negoziato è l'applicazione di misure equivalenti (il mandato dice «equivalenti» non «uguali») da parte di Stati terzi.
- Il progetto più recente della direttiva sulla fiscalità del risparmio deve servire come base per i negoziati.

### **Ulteriori sviluppi all'interno dell'UE riguardo allo scambio automatico di informazioni**

il 14 maggio 2013, su iniziativa dei cosiddetti G5 (Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna), 17 Stati membri dell'UE hanno espresso in una dichiarazione congiunta la loro intenzione di introdurre uno standard globale e uniforme per lo scambio automatico di informazioni con un campo di applicazione materiale il più ampio possibile. Il modello 1 del FATCA deve fungere da base per questo standard.

Il 12 giugno 2013 la Commissione europea ha inoltre pubblicato una proposta di revisione della direttiva sull'assistenza amministrativa dell'UE. Secondo questa proposta, dal 2015 lo scambio automatico di informazioni all'interno dell'UE dovrebbe essere esteso a tutti i redditi di capitale (oltre agli interessi anche a dividendi e ad altri redditi), utili da capitale e saldi di conti.